

## CHIARIMENTO AI GESTORI IDRICI

### In materia di adempimenti in materia di *privacy* preliminari all'avvio dei flussi di dati dal Sistema Informativo Integrato ai gestori territorialmente competenti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

*In considerazione delle numerose richieste di chiarimento che ancora pervengono all'Autorità da gestori idrici in relazione al processo di riconoscimento del bonus sociale idrico nell'ambito del nuovo regime automatico di cui al decreto-legge 124/19, si precisa quanto segue.*

#### **Sintesi degli adempimenti preliminari posti in capo ai gestori idrici per garantire l'operatività del bonus sociale idrico automatico ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e della deliberazione 106/2022/R/com**

Per poter ricevere dal Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i flussi informativi previsti dalla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com e, limitatamente al bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021, dalla deliberazione 106/2022/R/com, contenenti i dati funzionali all'individuazione delle utenze idriche cui applicare il bonus sociale idrico e alla successiva liquidazione dell'agevolazione, **ciascun gestore idrico deve, in ordine cronologico:**

- 1) **essersi accreditato al Sistema Informativo Integrato (SII)**, secondo le regole e le modalità operative previste dal Regolamento di funzionamento del SII;
- 2) **aver sottoscritto l'Accordo con l'Autorità**, in qualità di Titolare del trattamento, con cui sono disciplinati gli adempimenti posti in capo al gestore idrico, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali necessari al riconoscimento automatico del bonus sociale idrico agli aventi diritto; Accordo che il gestore (previo accreditamento al SII) riceve tramite il SII, unitamente alla relativa lettera di accompagnamento dell'Autorità;
- 3) **aver completato** gli adempimenti preliminari in capo al Responsabile del trattamento indicati nell'Accordo, inclusa la compilazione e trasmissione del *format* di **DPIA** messo a disposizione unitamente all'Accordo, tramite il SII;
- 4) **aver ricevuto la comunicazione dell'Autorità** sulla messa a disposizione del gestore, da parte del SII, dei flussi informativi necessari per il riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto.

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore il nuovo regime di **riconoscimento automatico agli aventi diritto** dei bonus sociali nazionali elettrico, gas e idrico per disagio economico, previsto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

In attuazione di quanto previsto dal predetto decreto-legge 124/19, le modalità applicative del nuovo regime automatico sono state approvate dall'Autorità con la **deliberazione 63/2021/R/com** (successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com).

Per quanto riguarda il bonus sociale idrico, l'Allegato A (cfr. Titolo III) e l'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com disciplinano le attività di competenza del gestore idrico territorialmente competente, con riferimento (tra l'altro) alle modalità di identificazione delle forniture idriche da agevolare, ai criteri per la quantificazione del bonus e alle modalità per la sua successiva corresponsione agli aventi diritto.

La disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione agli aventi diritto del bonus sociale idrico per l'annualità 2021 è stata definita dall'Autorità con la successiva **deliberazione 106/2022/R/com**.

Entrambe le citate deliberazioni prevedono che il processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico si basi sullo scambio di flussi informativi tra il gestore idrico e Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato (SII, che a sua volta riceve parte dei dati necessari dall'INPS).

A tal fine, con la deliberazione 585/2020/R/com l'Autorità ha disposto l'**obbligo di accreditamento al SII per i gestori idrici** che sono presenti nell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID) (per gestori idrici si intendono "i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di

*distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia”).*

Con la successiva deliberazione 366/2021/R/com l’Autorità ha, tra l’altro:

- (a) precisato, in relazione al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione delle utenze idriche cui applicare il bonus, nonché alle connesse attività di liquidazione dello stesso, che **responsabili del trattamento dei dati personali sono i gestori idrici territorialmente competenti presenti nell’ATID**; è fatta salva la sola individuazione del gestore idrico territorialmente competente e la c.d. verifica di unicità, per le quali il responsabile del trattamento è individuato nella società Acquirente Unico S.p.A., in quanto gestore del Sistema Informativo Integrato;
- (b) stabilito di avvalersi di Acquirente Unico S.p.A. per lo svolgimento delle attività volte alla conclusione dell’Accordo tra l’Autorità, in qualità di titolare del trattamento, e i gestori idrici presenti nell’ATID, in qualità di responsabili del trattamento, nonché per le attività funzionali agli adempimenti posti in capo al titolare del trattamento e per il supporto ai responsabili del trattamento per lo svolgimento dei propri compiti.

**I gestori accreditati al SII ricevono tramite il SII** (gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., di cui l’Autorità si avvale), **lo schema di Accordo con l’Autorità**, Titolare del trattamento, che disciplina (ai sensi dell’art. 28.3 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) gli adempimenti posti in capo al gestore, Responsabile del trattamento dei dati personali funzionale alle attività di cui sopra (cfr. lettera a).

Come chiarito nella lettera dell’Autorità di accompagnamento del suddetto Accordo, **il medesimo Accordo deve essere accettato dal gestore idrico** con le modalità indicate nel Portale del SII. **Inoltre, il gestore idrico è (tra l’altro) tenuto a restituire il format di Valutazione di Impatto del Rischio** (c.d. *DPIA*), **compilato** come da indicazioni contenute nella suddetta comunicazione. La *DPIA*, completa delle informazioni richieste, è oggetto di successivo approfondimento da parte dell’Autorità, anche con il supporto della società Acquirente Unico S.p.A., di cui l’Autorità si avvale ai sensi della citata deliberazione 366/2021/R/com..

**Solo a seguito di successiva comunicazione dell’Autorità, Titolare del trattamento, al gestore idrico e al gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.), quest’ultimo potrà rendere disponibili al gestore idrico i dati necessari per corrispondere il bonus sociale idrico agli utenti aventi diritto**, secondo le modalità applicative già definite dall’Autorità (deliberazione 106/2022/R/com per il riconoscimento dell’agevolazione di competenza dell’anno 2021 con modalità semplificate; deliberazione 63/2021/R/com per il riconoscimento dell’agevolazione di competenza dell’anno 2022).

Alla data del presente comunicato, la popolazione residente nei Comuni serviti dai gestori idrici per i quali sono stati completati tutti i passaggi necessari al riconoscimento del bonus agli aventi diritto è pari al 45,5% della popolazione nazionale.

Si evidenzia altresì che, come disposto dalla deliberazione 366/2021/R/com, **l’Autorità si avvale di Acquirente Unico S.p.A. per il supporto ai gestori idrici** per lo svolgimento dei propri compiti in qualità di responsabili del trattamento **anche successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di cui sopra**.

L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, tra cui, quindi, anche le richiamate deliberazioni 585/2020/R/com e 63/2021/R/com, costituisce presupposto per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, 481.

*Aggiornato in data 15 settembre 2022*